COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni

DETERMINAZIONE N. 569 DEL 07/04/2021

OGGETTO: Dipendente matr. n. 160 - Concessione congedo straordinario di cui alle leggi n. 388/2000, n. 350/2003 e D.Lgs. n. 151/2001e s.m.i..

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTA l'istanza prot. n. 0008352 del 18/03/2021 con la quale il dipendente matr. n. 160, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, ha chiesto di fruire di un periodo di congedo retribuito previsto dalle leggi n. 388/2000, n. 350/2003, dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per assistere un parente entro il 3° grado, convivente, in situazione di disabilità, riconosciuto persona in situazione di handicap grave;

VISTO il verbale di riconoscimento per i benefici di cui alla legge 104/92 e s.m.i., rilasciato dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico Legale dell'INPS di Benevento, conservato agli atti di questo Ente;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i, (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 04/03/2000, n.53);

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 203;

PRESO ATTO che il dipendente di cui sopra, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U.- DPR 445/2000, ha dichiarato:

- che il soggetto che necessita di assistenza è portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'art 4, comma 1;
- di essere convivente con il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità;
- che il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità non è ricoverato a tempo pieno;
- di non aver superato il limite individuale dei due anni a titolo di congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001;
- che nessun altro familiare fruisce del congedo straordinario retribuito per assistere il medesimo soggetto;
- di non aver superato il limite complessivo (insieme ad altri fratelli o figli) dei due anni di congedo per assistenza al disabile in situazione di gravità;
- che non vi sono altri familiari legittimati a fruire, in via prioritaria, del congedo in questione, nell'ordine indicato dalla legge (coniuge convivente, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

RICHIAMATA la lettera circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

DATO ATTO che nei residui di mese in cui si utilizza il predetto congedo è possibile fruire, in giornate diverse, anche dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come precisato con circolare Inps 29 aprile 2008, n.53;

VISTA:

- la legge 05/02/1992, n.104 e s.m.i.;
- le circolari INPDAP n. 31 del 12/05/2004 e n. 2 del 10/01/2002, la circolare del DPF n. 1/2012, le circolari INPS n. 28 del 28/02/2012, n. 85 del 26/4/2002 e n. 64 del 15/03/2001;

VISTA la deliberazione presidenziale n. 13 del 21.01.2021 con la quale, in via provvisoria, è stato approvato un PEG e un Piano della Performance provvisori;

RITENUTO potersi concedere il congedo richiesto, rientrante nel periodo massimo di due anni previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012, conv., con mod., dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0008352 in data18/03/2021, presentata dal dipendente identificato dalla matricola n. 160, intesa ad usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito per l'assistenza a parente entro il 3° grado, convivente, riconosciuto portare di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i., come da certificazione depositata agli atti d'ufficio.

2. **Di concedere** al medesimo dipendente, a decorrere dal 08/04/2021 al 31/08/2021, n. 304 giorni di congedo retribuito, in applicazione del combinato disposto di cui all′art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per l'assistenza ad un parente entro il 3° grado, riconosciuto persona con handicap grave.

3. **Di dare atto** che:
   - il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, riformulato dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119, non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa del dipendente, può essere concesso anche in modo frazionato, ma in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;
   - i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari";
   - il richiedente, durante tale periodo di assenza dal lavoro, non ha diritto a retribuzione, ma gode di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, esclusi gli emolumenti variabili. L'indennità e la contribuzione figurativa sono sottoposte ad un limite complessivo annuo che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per l'anno 2016 era pari ad € 47.445,82=;
   - il periodo di congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza, con versamento contributivo da parte del datore di lavoro, ma non produce effetti ai fini del T.F.S/T.F.R., della tredicesima mensilità e della maturazione delle ferie e non è computabile nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.

4. **Di fare obbligo** al dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa, da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione.

5. **Di dare atto** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Rag. Antonio Piccirillo)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Avv. Nicola Boccalone)